



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI/DELLE RICERCATORI/RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO IN “*TENURE TRACK*” (RTT) DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE.

INDICE

TITOLO I – RICERCATORI/RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.

Art. 3 - Contratto.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice.

Art. 7 - Modalità di selezione.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda.

Art. 9 - Stipula del contratto.

Art. 10 - Trattamento economico.

Art. 11 - Diritti e doveri dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.

Art. 12 - Valutazione delle attività dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.

Art. 13 - Divieto di cumulo e incompatibilità.

Art. 14 - Recesso.

Art. 15 - Risoluzione del contratto.

TITOLO II – CHIAMATA A PROFESSORE/PROFESSORESSA DI SECONDA FASCIA

Art. 16 - Chiamata dei ricercatori/ricercatrici a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

Art. 17 - Procedura per la chiamata del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

Art. 18 - Conclusione della procedura di chiamata del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

Art. 19 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.

TITOLO I – RICERCATORI/RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi del Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui al precedente comma 1.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.

1. Le procedure per la selezione dei ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track si svolgono nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e sulla base delle disponibilità di bilancio a ciò destinate.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori/ricercatrici in tenure track, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione (ricercatore/ricercatrice a tempo determinato e professore/professoressa di seconda fascia).

Art. 3 - Contratto.

1. Il contratto di lavoro subordinato del ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Sono previsti i regimi di impegno a tempo pieno e a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.
3. Il/La ricercatore/ricercatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto, assume il regime d'impegno previsto dal bando. I/Le ricercatori/ricercatrici assunti/e con regime di tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi al primo, al regime a tempo definito. La domanda di variazione deve essere inviata al Rettore/alla Rettrice sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione del nuovo regime, previo parere della Struttura di afferenza. Il/La ricercatore/ricercatrice è tenuto/a a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno accademico.
4. Il carico di didattica frontale del ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track, durante il primo anno di contratto, è pari a 90 ore, se a tempo pieno e 45 ore, se a tempo definito.
A partire dal secondo anno il suddetto carico dovrà essere di almeno 120 ore di didattica frontale, se a tempo pieno, e almeno 80 ore, se a tempo definito, secondo modalità indicate nel bando di selezione e nel contratto.
5. I/Le ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track sono tenuti ad autocertificare le attività svolte secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione.

1. La proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track è formulata dai Consigli di Dipartimento con delibera assunta a maggioranza assoluta dei/delle professori/professoresses di prima e seconda fascia e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero di posti e la sede di servizio;
 - b) il Dipartimento di afferenza;

- c) il gruppo scientifico disciplinare, di cui all'articolo 15 della Legge n. 240 del 2010 e al Decreto Ministeriale del 02 maggio 2024, n. 639, per il quale viene richiesta la procedura;
 - d) l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/studentesse e di ricerca che il/la titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
 - f) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
 - g) gli ambiti di ricerca o il titolo dei progetti di ricerca cui sono collegati i contratti;
 - h) il/la responsabile del progetto di ricerca;
 - i) la decorrenza del contratto di lavoro;
 - j) i requisiti di ammissione alla procedura, gli eventuali titoli preferenziali e le modalità di selezione, secondo quanto stabilito al successivo articolo 5;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero in funzione delle esigenze didattiche dei corsi di studio, da accertare mediante prova orale;
 - n) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti ed i doveri del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
2. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 3. La proposta di attivazione delle procedure per il reclutamento dei ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track è sottoposta, previo parere favorevole del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio dell'Università.
 4. I bandi, emanati con Decreto rettorale, sono pubblicati, per almeno 30 giorni, all'Albo online e sul sito web istituzionale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul sito internet dell'Unione Europea nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Altre forme di pubblicità dei bandi possono essere direttamente disposte dal Rettore/dalla Rettrice, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione.

1. La selezione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei/delle candidati/candidate e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i/le candidati/candidate, anche cittadini/e di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore/dottoressa di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
3. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento, in favore di candidati/candidate che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o Istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà, quindi, bandire procedure riservate a candidati/candidate in possesso dei suddetti requisiti.
4. Fino al 31 dicembre 2026 l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento:
 - ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
 - ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.
 L'Ateneo potrà, quindi, bandire procedure riservate a candidati/candidate in possesso dei suddetti requisiti.

5. Non sono ammessi alle selezioni i/le professori/professoressa di I e II fascia ed i/le ricercatori/ricercatrici già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio nonché i soggetti che siano già stati titolari, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.
6. Non sono ammessi alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/una professore/professoressa o con un/una ricercatore/ricercatrice appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione della procedura selettiva ovvero con il Presidente, il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice generale o un/una componente del Consiglio dell'Università.
7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice.

1. Per ogni procedura di selezione per il reclutamento dei RTT è nominata con Decreto del/della Rettore/Rettrice un'apposita Commissione giudicatrice, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della posizione da ricoprire. Il Decreto del/della Rettore/Rettrice è pubblicato all'Albo online e sul sito web di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre professori/professoressa di ruolo, di cui almeno uno/una di prima fascia, inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri, con un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale, riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.
In particolare, i/le professori/professoressa di prima fascia devono essere in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. I/Le professori/professoressa di seconda fascia devono essere in possesso dei valori soglia per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia.
3. In difetto di consistenza numerica di componenti appartenenti al settore scientifico-disciplinare, la scelta può avvenire all'interno del gruppo scientifico-disciplinare purché in possesso dei valori soglia, nel rispetto dei requisiti precedentemente indicati.
4. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e, salvo motivato impedimento, di rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
5. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai/alle professori/professoressa di prima e seconda fascia, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, individua un/una componente della Commissione, inquadrato/a nell'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero ad altro Ateneo, e propone una rosa di aspiranti Commissari/Commissarie componenti esterni/e per la Commissione in numero almeno doppio rispetto al numero di componenti previsto, possibilmente in pari numero fra genere maschile e genere femminile. Per garantire la rappresentanza di genere e la presenza di almeno un/una professore/professoressa di prima fascia all'interno della Commissione, la rosa di nominativi dovrà contenere aspiranti Commissari/Commissarie in pari numero di genere e almeno due professori/professoressa di prima fascia.
6. Nel caso in cui, per un settore scientifico-disciplinare di limitata consistenza, non sia possibile proporre un numero di aspiranti Commissari/Commissarie almeno pari al doppio, sarà cura del Dipartimento proporre una rosa di aspiranti Commissari/Commissarie appartenenti a settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I competenti Uffici della Direzione generale, a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, procedono mediante sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. Nell'ambito della rosa di aspiranti Commissari/Commissarie componenti esterni/e, sono sorteggiati, altresì, almeno due componenti supplenti.
7. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al gruppo scientifico-disciplinare, oggetto della selezione, e la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo di professore/professoressa di prima o seconda fascia, anche sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.
8. Non possono far parte delle Commissioni:

- a. i/le professori/professoressa che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto dall'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010;
 - b. i/le professori/professoressa che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
 - c. i/le professori/professoressa per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con gli altri commissari/commissarie;
 - d. i/le professori/professoressa che abbiano fatto parte, per il medesimo gruppo disciplinare e tipologia di selezione di più di tre Commissioni presso Atenei italiani nell'anno di riferimento;
 - e. i/le professori/professoressa che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
 - f. i/le professori/professoressa che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore/professoressa universitario/a di prima e di seconda fascia;
 - g. i/le professori/professoressa che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Costituiscono in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno/una dei/delle commissari/commissarie sia coautore/coautrice della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato/candidata e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.
9. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. A tal fine ogni commissario/commissaria deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati e degli altri commissari, oltre all'eventuale possesso dei requisiti di cui al precedente comma 7.
 10. A seguito dell'acquisizione delle autocertificazioni relative all'insussistenza di situazioni di incompatibilità con gli/le altri/altre commissari/commissarie, la Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale, pubblicato nel sito istituzionale dell'Università.
 11. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno/una o più commissari/commissarie da parte dei/delle candidati/candidate possono essere presentate al/alla Rettore/Rettrice nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione nel sito istituzionale dell'Ateneo. Se la causa di riconsiderazione sopravviene dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
 12. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese per i lavori svolti in presenza.
 13. Le eventuali spese relative ai lavori delle Commissioni sono a carico dell'Ateneo.
 14. La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del/della Rettore/Rettrice.
 15. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale anche per le riunioni successive alla prima, previa autorizzazione del/della Rettore/Rettrice.
 16. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina. Il/la Rettore/Rettrice, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il/la Rettore/Rettrice, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione o dei/delle commissari/commissarie ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

Art. 7 - Modalità di selezione.

1. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare di ciascun/ciascuna candidato/candidata con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I rispettivi criteri e parametri sono individuati con Decreto ministeriale del 25 maggio 2011, n. 243.

2. A seguito della valutazione preliminare di cui al precedente comma 1, la Commissione ammette i/le candidati/candidate comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e, comunque, non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I/Le candidati/candidate sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
3. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.
4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, può essere previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera specificata nel bando di selezione.
5. I lavori delle Commissioni sono contenuti in appositi verbali. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula per ogni candidato/candidata un giudizio complessivo, formando una graduatoria di idonei e indicando in modo univoco il/la vincitore/vincitrice. I verbali delle Commissioni sono trasmessi al/alla Rettore/Rettrice per l'adozione del Decreto di approvazione atti finale.
6. Il Decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo ed è trasmesso al Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di chiamata al Senato accademico, che deve avvenire con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/professoressse di I e di II fascia.
7. L'eventuale graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato/candidata vincitore/vincitrice ovvero per mancata assunzione in servizio dello/della stesso/stessa. In tali casi, il Consiglio di Dipartimento può formulare ai competenti Organi di Ateneo una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.
8. La deliberazione del Senato accademico è trasmessa al Consiglio dell'Università ai fini dell'adozione della deliberazione di chiamata del/della vincitore/vincitrice e della correlata autorizzazione alla spesa.
9. In caso di mancata stipula del contratto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda.

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere indirizzate al/alla Rettore/Rettrice entro i termini e secondo le modalità previsti nel bando.
2. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti elementi minimi:
 - a) il curriculum dettagliato e i titoli (anche avvalendosi di autocertificazione);
 - b) le pubblicazioni.
3. Le domande di partecipazione con i relativi allegati possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica.
4. I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non possono, in ogni caso, essere inferiori a 30 giorni.

Art. 9 - Stipula del contratto.

1. Il responsabile del procedimento, successivamente all'adozione della delibera di chiamata da parte del Consiglio dell'Università, richiede al/alla candidato/candidata vincitore/vincitrice la presentazione, nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi, della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
2. Il contratto di diritto privato di durata sessennale, non rinnovabile, che si instaura con il/la ricercatore/ricercatrice è sottoscritto dal/dalla Direttore/Direttrice generale e contiene i seguenti elementi:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;

- c) la data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il regime di impegno;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) il Dipartimento di afferenza;
 - i) l'indicazione delle modalità con cui il/la ricercatore/ricercatrice è tenuto/tenuta, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di afferenza apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica e didattica svolta;
 - j) le informazioni obbligatorie previste dal Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".
3. In caso di progetti pluriennali coperti da finanziamenti esterni, il contratto dovrà prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato finanziamento.
 4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il/la candidato/candidata vincitore/vincitrice non ottemperi a quanto richiesto nel termine stabilito o rinunci al conferimento del contratto, l'Università potrà procedere alla sostituzione con altri/altre candidati/candidate idonei/idonee nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
 5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
 6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della Legge n. 240/2010 nonché dall'articolo 19 dello Statuto.
 7. Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei/delle ricercatori/ricercatrici universitari/e.
 8. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della Legge n. 296/2006.

Art. 10 - Trattamento economico.

1. Il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track è stabilito in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al/alla ricercatore/ricercatrice confermato/confermata a tempo pieno.
2. Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 11 - Diritti e doveri dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.

1. Nell'ambito della programmazione effettuata dai Dipartimenti, vengono definiti i compiti dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.
2. In particolare, il/la ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track:
 - a) svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, nei limiti previsti per i/le ricercatori/ricercatrici di ruolo; in ogni caso è preclusa la partecipazione alle sedute relative alle proposte di attivazione di contratti di cui al presente Regolamento e di chiamata in ruolo di personale docente;

- f) svolge missioni nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, autorizzate secondo le disposizioni di Ateneo vigenti in materia. La disponibilità di risorse per tali attività è assicurata nell'ambito dei budget assegnati ai Consigli di Dipartimento dal Consiglio dell'Università;
 - g) può assumere funzioni di responsabilità di progetti di ricerca.
3. Lo svolgimento delle attività contrattualmente previste sarà certificato da apposito registro compilato dal/dalla ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track e vistato dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento.
 4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track si applicano le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge n. 240/2010.
 5. I titolari di contratti ai sensi del presente Regolamento si uniformano ai principi comuni di comportamento di cui all'articolo 5 dello Statuto di Ateneo nonché al Codice Etico adottato dall'Università.

Art. 12 - Valutazione delle attività dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track.

1. Le attività svolte dai/dalle ricercatori/ricercatrici in tenure track sono oggetto di apposita valutazione annuale del Consiglio di Dipartimento, che tiene conto anche delle valutazioni formulate dagli studenti e dalle studentesse.

Art. 13 - Divieto di cumulo e incompatibilità.

1. I contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/ricercatrice e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito, e la normativa prevista per i/le ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato per quanto compatibile e non diversamente disciplinato.
3. Per tutta la durata del contratto i/le dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzione previdenziale, ovvero in posizione di fuori ruolo laddove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti dell'ente di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
4. Il/La ricercatore/ricercatrice è sottoposto ad un periodo di prova pari a tre mesi di calendario, a decorrere dalla data di assunzione.
5. In materia di incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi si applicano le norme di leggi e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Recesso.

1. Durante i primi tre mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera nel momento della comunicazione alla controparte e, se effettuato dall'Università, deve essere motivato.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il/la ricercatore/ricercatrice è tenuto/a a dare preavviso di giorni trenta al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, l'Università tratterà un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

Art. 15 - Risoluzione del contratto.

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 14;
 - b) dalla valutazione negativa delle attività effettuata ai sensi del precedente articolo 12.

TITOLO II - CHIAMATA A PROFESSORE/PROFESSORESSA DI SECONDA FASCIA

Art. 16 - Chiamata dei ricercatori/ricercatrici a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

1. Nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio dell'Università per il reclutamento di personale docente, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato/a, formulata al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento, il/la titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, nel settore concorsuale o gruppo scientifico disciplinare di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore/professoressa di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.
2. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza, acquisita l'istanza dell'interessato/a, delibera, nella composizione limitata ai/professori/professoressa di prima e seconda fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, di proporre ai competenti Organi dell'Ateneo l'attivazione della procedura di valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore/professoressa di seconda fascia, del/della titolare del contratto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica.
3. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento di cui ai precedenti punti 1 e 2 deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. l'indicazione del/della ricercatore/ricercatrice in tenure track per il/la quale si avvia la procedura di valutazione;
 - b. l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - c. le funzioni che il/la professore/professoressa dovrà svolgere ovvero la tipologia di impegno didattico, scientifico e gestionale;
 - d. la sede di servizio;
 - e. l'indicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui all'articolo 17 nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per la chiamata nel ruolo di professore/professoressa di seconda fascia.
4. Alla procedura è data pubblicità nel sito web istituzionale di Ateneo.

Art. 17 - Procedura per la chiamata del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

1. Ai fini della chiamata di cui al precedente articolo 16, l'istanza dell'interessato/a, in possesso dei requisiti, deve contenere una relazione sul complesso dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e di terza missione nonché dei compiti istituzionali svolti nel periodo di servizio. Per quanto attiene all'attività didattica, la stessa deve essere debitamente certificata dai registri, validati dai competenti organi.
2. Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell'avviso, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/una professore/professoressa di prima o seconda fascia o un/una ricercatore/ricercatrice appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice generale o un componente del Consiglio dell'Università.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del/della Rettore/Rettrice con le stesse modalità previste al precedente articolo 6 del Regolamento.
4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 ottobre 2024, n. 1658.
5. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza del/della titolare del contratto. La Commissione giudicatrice stabilisce, in questo caso, con anticipo di 48 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dalla Commissione e lo comunica telematicamente al/alla candidato/a. La data della prova didattica è resa pubblica nel sito web di

Ateneo. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

6. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti sono i seguenti:
 - a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/alle studenti/studentesse, comprensiva anche della prova didattica, fino ad un massimo di 30 punti;
 - b) attività di ricerca scientifica comprensiva di pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 50 punti;
 - c) attività istituzionali e di terza missione nonché di valorizzazione delle conoscenze fino ad un massimo di 20 punti.
7. Il/la ricercatore/ricercatrice è valutato/a con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 e dell'articolo 29, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 14, comma 6-duodevices, del Decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del 2022.
8. La valutazione dell'attività di didattica e di servizio agli/alle studenti/studentesse deve avere riguardo ai seguenti criteri:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) il livello di servizio assicurato dal/dalla ricercatore/ricercatrice agli/alle studenti/studentesse, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli/delle studenti/studentesse;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente comma;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità:
 - componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio;
 - personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.
9. La valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze avviene in coerenza con i criteri di seguito stabiliti.
10. Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore/relatrice a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'*open science* e della *citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'articolo 2, comma 6, del Regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore/collaboratrice del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il/la ricercatore/ricercatrice;
 - j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del/della candidato/a e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il/la ricercatore/ricercatrice.
11. La valutazione della consistenza e della qualità della produzione scientifica del/la ricercatore/ricercatrice, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, avviene sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del/della ricercatore/ricercatrice nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
12. Nell'ambito della valutazione delle attività istituzionali e di terza missione nonché di valorizzazione delle conoscenze, devono essere presi in considerazione:
- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
 - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
 - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
13. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.
14. La valutazione si intende positiva in caso di raggiungimento di un punteggio non inferiore a 70 centesimi.

Art. 18 - Conclusione della procedura di chiamata del/della ricercatore/ricercatrice a tempo determinato a professore/professoressa di seconda fascia.

1. La regolarità degli atti è accertata con Decreto rettorale entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali della Commissione. In caso di rilevate irregolarità, il/la Rettore/Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la Commissione non provvede nel termine stabilito, il/la Rettore/Rettrice dispone l'annullamento degli atti della procedura.
2. Dopo l'approvazione degli atti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento, in caso di esito positivo della valutazione, delibera a maggioranza assoluta dei/delle professori/professoressa di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata e la relativa data di decorrenza. In caso di esito negativo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento dà atto della conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al Senato accademico e al Consiglio dell'Università.

3. In caso di esito negativo della valutazione, il/la titolare del contratto non può presentare nuova istanza di valutazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente istanza.
4. La proposta di chiamata di cui al precedente comma 2 è trasmessa al Senato accademico e al Consiglio dell'Università per la necessaria approvazione.
5. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, previa richiesta, ai fini dell'inquadramento da professore/professoressa di seconda fascia, un periodo di servizio pari a tre anni. La valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
6. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, previa richiesta, un periodo di servizio pari a due anni ai fini dell'inquadramento da professore/professoressa di seconda fascia.

Art. 19 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei/delle professori/professoressse e dei/delle ricercatori/ricercatrici di ruolo a tempo indeterminato, per quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del Decreto rettorale di emanazione.